

Circolare n°5 del 01/10/2025 – Novità del Decreto Fiscale

Gentili Clienti,

Vi informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 138 del 17 giugno 2025) il Decreto-legge n. 84/2025, noto come “Decreto fiscale”, convertito con la Legge n. 108 del 30/07/2025.

Con la presente Circolare saranno riepilogate le principali novità.

ARGOMENTI	ARTICOLO
1. Plus / minusvalenze da cessione di partecipazioni in associazioni e società professionali	Art. 1, comma 1 lett. a), lett. c) n.3, lett. f) e comma 6
2. Tracciabilità spese di trasferta per i professionisti	Art. 1, comma 1 lett. c) n. 1, d), e) e commi 4 e 5
3. Interessi/proventi finanziari nel lavoro autonomo	Art. 1, comma 1 lett. c) n. 2 e comma 6
4. Conferimento studio professionale e cessione partecipazione ricevuto	Art. 1, comma 1 lett. i) e comma 6
5. Tracciabilità spese di trasferta dipendenti	Art. 1, comma 1 lett. b), g), h) e commi 3, 7, 8 e 9
6. Riporto perdite fiscali nelle operazioni straordinarie	Art.2
7. Controlled foreign Companies “CFC”	Art.4
8. Inversione contabile nei settori del trasporto e della movimentazione di merci dei servizi di logistica	Art.9

1. PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2024, sono state introdotte importanti modifiche al trattamento fiscale delle plusvalenze relative a partecipazioni in associazioni e società che svolgono attività professionali, che riepiloghiamo di seguito:

- l'art. 54 del TUIR è stato aggiornato con l'inserimento di un nuovo comma (3-ter), il quale stabilisce che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistiche o professionali, comprese le società tra professionisti (STP), **devono essere considerate redditi diversi**;
- l'art. 17 del TUIR è stato modificato, eliminando il riferimento che consentiva di applicare la tassazione separata per tali plusvalenze;
- l'art. 67 del TUIR, che regola i cosiddetti redditi diversi, è stato quindi aggiornato per includere esplicitamente anche le partecipazioni in associazioni professionali (ex art. 5 del TUIR).

Per effetto delle suddette modifiche normative, quindi, le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di quote detenute in:

- associazioni professionali;
- società semplici tra professionisti;
- società tra professionisti (STP);
- altre società che esercitano attività regolamentate da ordini professionali;

saranno considerate redditi diversi e, come tali, **soggette a imposta sostitutiva del 26%**.

2. TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTA PER I PROFESSIONISTI

Spese rimborsate dal committente

Come già anticipato con la Circolare di Studio n. 3 del 19/06/2025, il nuovo art. 54 del TUIR ha previsto che non concorrono alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, fatti salvi i casi di inadempimento del committente.

Viene ora previsto, tramite l'inserimento del co. 2-bis, che in deroga alla suddetta regola generale, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente, concorrono alla formazione del reddito **se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante mezzi tracciabili** previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/1997.

Spese di trasferta sostenute dal professionista o rimborsate a dipendenti del professionista o ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione dell'incarico

Con l'inserimento del comma 6-bis all'interno dell'art. 54-septies del TUIR, viene previsto che sono deducibili **solo se effettuate con mezzi tracciabili le spese sostenute nel territorio dello Stato**:

- relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC sostenute direttamente per la propria attività;
- relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;

- rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora la deducibilità spetti ai sensi delle disposizioni del Capo V "Redditi di lavoro autonomo".

Le nuove disposizioni sono applicabili per le spese sostenute a partire dal 18/06/2025.

Spese di rappresentanza e omaggi

Con l'integrazione dell'art. 54-septies co. 2 del TUIR, viene stabilito che **anche le spese di rappresentanza e quelle per omaggi, ovunque sostenute, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo se pagate con mezzi tracciabili. Tali spese restano comunque soggette al limite quantitativo ordinario (1% dei compensi annui) previsto dal TUIR.**

3. INTERESSI/PROVENTI FINANZIARI NEL LAVORO AUTONOMO

Viene stabilito che gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di arti e professioni costituiscono **redditi di capitale**, e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

4. CONFERIMENTO STUDIO PROFESSIONALE E CESSIONE PARTECIPAZIONE RICEVUTA

Le operazioni straordinarie effettuate in regime di neutralità fiscale, che riguardino un complesso unitario di attività e passività organizzato per l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute, **non configurano un'ipotesi di abuso del diritto** ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

5. TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTE DIPENDENTI

Tassazione lavoratori dipendenti

Come già anticipato dalla Circolare di Studio n.1 del 10/01/2025, a partire dal 2025 i rimborsi per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (come taxi) sostenute dai dipendenti durante trasferte o missioni non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, **a condizione che il pagamento sia avvenuto con mezzi tracciabili.**

Viene stabilito che, a partire dal periodo d'imposta 2025, tale obbligo di tracciabilità è **applicabile alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato.**

Deducibilità imprese

La delimitazione alle spese di trasferta **sostenute nel territorio dello Stato** è stata introdotta anche all'art. 95 co. 3-bis del TUIR in relazione all'analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili previsto ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi.

È stato inoltre introdotto il comma 5 nell'art. 109 del TUIR in base al quale le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della L. 21/92 sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, **sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con mezzi tracciabili.**

6. RIPORTO PERDITE FISCALI NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il D.Lgs. 192/2024, modificando gli articoli artt. 84 co. 3-ter (per le operazioni con le quali viene trasferito il controllo e modificata l'attività) e 172 co. 7 del TUIR (per le fusioni, ma i cui principi sono estesi alle scissioni) aveva previsto che le perdite delle società che superano il c.d. "test di vitalità" fossero riportabili agli esercizi successivi, alternativamente:

- nel limite del patrimonio netto contabile, ridotto dei versamenti e dei conferimenti degli ultimi 24 mesi;
- nel limite del patrimonio a valori reali, certificato da una relazione di stima; in questo caso, in presenza di versamenti e di conferimenti negli ultimi 24 mesi, le perdite erano ridotte di un importo pari al prodotto tra la somma di tali conferimenti e versamenti e il rapporto tra il valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile.

Viene ora stabilito che, ove sia utilizzato il patrimonio netto a valori reali certificato da perizia, **la riduzione sia pari al doppio dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi.**

Viene inoltre stabilito che, in caso di conferimento, alla società conferitaria si applicano le disposizioni dell'art. 173 co. 10; conseguentemente, le perdite della società destinataria di un conferimento d'azienda sono parificate a quelle della società beneficiaria della scissione e possono essere riportate subordinatamente al "test di vitalità" (accertata sulla base dei ricavi e delle spese di lavoro subordinato) e limitatamente al patrimonio netto (contabile o a valori reali).

A tale fattispecie viene estesa la tutela prevista dall'art. 177-ter del TUIR per le operazioni che avvengono all'interno del gruppo ("operazioni infragruppo"), che prevede la disapplicazione dei limiti e delle condizioni al riporto per le perdite realizzate quando le società partecipanti erano già appartenenti allo stesso gruppo e per le perdite *omologate* (le perdite maturate prima dell'ingresso nel gruppo che sono state sottoposte con esito positivo ai limiti e alle condizioni di riporto in occasione dell'ingresso nel gruppo o in una successiva operazione).

7. CONTROLLED FOREIGN COMPANIES "CFC"

Sono state introdotte modifiche al regime delle società estere controllate (*CFC, una particolare disciplina fiscale che prevede l'imputazione diretta dei redditi prodotti da imprese, società o enti a regime fiscale privilegiato in capo ai soggetti residenti che detengono partecipazioni di controllo in tali imprese*) disciplinato dall'art. 167 del TUIR:

- con riferimento al meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva del controllato estere (imposta sostitutiva del 15%, c.d. "ETR test") viene previsto che è sempre calcolato avendo riguardo all'utile contabile netto dell'esercizio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuti, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante, determinato con le modalità disciplinate nel medesimo art. 167 del TUIR;
- viene modificato il calcolo dell'Effective Tax Rate (ETR) della CFC, prevedendo che l'imposta minima nazionale equivalente (*QDMTT "Qualified Domestic Minimum Top-up Tax"*) sia rilevante in modo proporzionale ai profitti eccedenti localizzati nella giurisdizione estera.

8. INVERSIONE CONTABILE NEI SETTORI DEL TRASPORTO E DELLA MOVIMENTAZIONE DI MERCI E DEI SERVIZI DI LOGISTICA

Viene ampliato l'ambito di applicazione del meccanismo del *reverse charge* per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, introdotto dalla legge di bilancio 2025, si veda la Circolare di Studio n. 2 del 16/01/2025.

Viene superata la precedente condizione che ne limitava l'utilizzo ai soli rapporti contrattuali caratterizzati da prevalente impiego di manodopera presso le sedi del committente e con utilizzo di beni strumentali di sua proprietà o a lui riconducibili. La disciplina è stata inoltre estesa alle agenzie per il lavoro, che inizialmente erano escluse.

Fino all'autorizzazione del Consiglio Europeo del regime di *reverse charge* sopra citato è previsto un regime transitorio opzionale che consente al committente di assolvere l'IVA in luogo del prestatore del servizio: è ora previsto che tale possibilità possa essere esercitata da tutti i soggetti coinvolti nella catena dei subappalti, garantendo comunque la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.

Si segnala che con provvedimento del 28 luglio 2025 l'Agenzia Entrate ha approvato il modello di comunicazione di tale opzione.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it